

Designazione dei Rappresentanti di lista

I delegati delle liste di candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri **rappresentanti**, di cui uno **effettivo** e l'altro **supplente**.

Le designazioni possono essere presentate all'Ufficio Elettorale **entro giovedì 6 giugno**, anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

In alternativa possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il **sabato mattina 8 giugno**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il **sabato pomeriggio**, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1. la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.
2. L'atto di designazione, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito.
3. il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, **deve essere elettore della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo**: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
4. il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
5. la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

Cosa possono fare

I rappresentanti dei partiti o dei promotori:

1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
2. possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
3. nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio possono segnalare al presidente eventuali violazioni che devono essere annotate nel verbale del seggio;
4. possono apporre la loro firma:
 - o sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - o nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - o sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano e sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla

partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio volante costituito presso la sezione n. 28 nella scuola primaria L. Da Vinci.

Possono **votare nel seggio** dove esercitano le funzioni, purché siano **elettori della circoscrizione elettorale**.

Sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.